

Normativa trattenimento alla scuola dell'infanzia

a.s. 2023-2024

C. M. n. 33071 del 30 novembre 2022 –
«Iscrizioni ... a.s. 2023-24» - pag. 9

«Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella scuola dell'infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale.»

Nota USR Lombardia n. 33207 del 09/12/2022

- **Poiché** *«l'istruzione scolastica costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti».*
- **E poiché** *«A tutti i bambini, senza esclusione alcuna, deve essere assicurato il diritto alla personalizzazione degli apprendimenti, previsto dalla legge 53/2003. E ciò perché ciascun alunno, a partire dalla propria situazione iniziale, possa portare alla massima espressione le specifiche potenzialità. E dunque compito della scuola prepararsi ad accogliere i bambini con disabilità e i bambini adottati, dotandosi di strumenti compensativi e di strategie pedagogico-didattiche adeguati, anche optando per forme di flessibilità didattica e organizzativa volte al rispetto delle esigenze di personalizzazione degli apprendimenti».*

Nota USR Lombardia n. 33207 del 09/12/2022

Si ribadisce *«l'eccezionalità del trattenimento, riferito a situazioni rare e sempre doverosamente e accuratamente documentate, si ammette la possibilità di derogare di un anno dall'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria al compimento dei sei anni alle bambine e ai bambini con disabilità o arrivati in Italia per adozione internazionale che necessitino di speciale attenzione al fine di consentire loro il raggiungimento di un sufficiente equilibrio psicologico e di un'adeguata preparazione di base, entrambe necessarie per affrontare proficuamente e con serenità il successivo percorso scolastico».*

Nota UST di Milano n.677 del 20/01/2023

*L'ambito ristrettissimo, entro il quale ci si muove (in deroga a norme esplicite), rende ovviamente limitate le casistiche alle quali tale possibilità può essere applicata e implica l'assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico che ha in carico l'adempimento dell'obbligo scolastico. Il trattenimento non può essere comunque reiterato oltre il primo anno. Per gli alunni di cui si ipotizza il trattenimento è necessario che la Scuola Statale, che ha il compito di curare l'adempimento dell'obbligo scolastico, acquisisca **entro il 19/05/2023 i seguenti atti:***

- pareri motivati per l'ambito didattico-educativo, formulati dal team dei docenti e, se presente, dal personale educativo;
- parere tecnico degli specialisti che hanno in carico il minore;
- richiesta della famiglia.

Nota UST di Milano n. 677 del 20/01/2023

In presenza di ciò il Dirigente scolastico della scuola primaria potrà disporre in merito alla domanda di trattenimento con provvedimento motivato da conservare agli atti. La comunicazione di trattenimento e la contestuale trasmissione del solo modulo allegato, con firma del Dirigente Scolastico dovrà essere inoltrato all'Ufficio Inclusione tramite la compilazione del [form](#) dedicato.